



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE





Argomenti

1. Fonti normative
2. Composizione del consiglio provinciale
3. Elettore attivo
4. Elettore passivo
5. Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale
6. Periodo di svolgimento delle elezioni
7. Convocazione dei comizi
8. Candidature
9. Orario di votazione
10. Modalità di voto
11. Modello scheda di votazione – I turno
12. Modello scheda di votazione - ballottaggio
13. Come si elegge il presidente della provincia
14. Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale



Fonti normative

- **Legge 8 marzo 1951, n. 122**

“Norme per la elezione dei consigli provinciali”

- **Legge 7 giugno 1991, n. 182**

“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”

- **Legge 25 marzo 1993, n. 81**

“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”

- **D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132**

“Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali”

- **Legge 30 aprile 1999, n. 120**

“Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”

- **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”



Composizione del consiglio provinciale

(art. 37, comma 2, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province.



Elettorato attivo

(art. 13, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione.



Elettorato passivo

(art. 55, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.



Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale

(art. 51, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.



Periodo di svolgimento delle elezioni

(artt. 1 e 2, Legge 7 giugno 1991, n. 182)

Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, oppure nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

Le elezioni dei consigli provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, oppure nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto, all'art. 5, che le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono tra il 1° aprile e il 15 giugno posticipando al 27 febbraio il termine per i casi di rinnovo delle elezioni per motivi diversi dalla scadenza del mandato.



Convocazione dei comizi

(art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 3, Legge 7 giugno 1991, n. 182
e art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122)

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il prefetto convoca i comizi ed invia copia del relativo decreto ai sindaci della provincia, i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della votazione, ne danno avviso agli elettori.

Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.



Candidature

(art. 14, Legge 8 marzo 1951, n. 122)

La dichiarazione di presentazione delle candidature dei gruppi di candidati al consiglio provinciale e delle collegate candidature alla carica di presidente della provincia deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

La presentazione delle candidature va effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, che provvederà all'esame delle candidature e si pronuncerà sulla loro ammissione.



Orario di votazione

(art. 11, Legge 25 marzo 1993, n. 81)

Le operazioni di voto per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.



Modalità di voto

(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L'elettore può votare:

- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.

Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Modello scheda di votazione

I turno

(art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

<p><small>min. 20</small></p> <p>1</p> <p>NOME E COGNOME</p>	<p>9</p> <p>NOME E COGNOME</p>
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)</small></p> <p>2</p> <p>NOME E COGNOME</p>	<p>10</p> <p>NOME E COGNOME</p>
<p>3</p> <p>NOME E COGNOME</p>	<p>11</p> <p>NOME E COGNOME</p>
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)</small></p> <p>4</p> <p>NOME E COGNOME</p>	<p>NOME E COGNOME</p> <p>12</p> <p>NOME E COGNOME</p>
<p>5</p> <p>NOME E COGNOME</p>	<p>13</p> <p>NOME E COGNOME</p>
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)</small></p> <p>6</p> <p>NOME E COGNOME</p>	<p>14</p> <p>NOME E COGNOME</p>
<p>7</p> <p>NOME E COGNOME</p>	
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)</small></p> <p>8</p> <p>NOME E COGNOME</p>	

FAC SIMILE



Modello scheda di votazione ballottaggio

(art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

NOME e COGNOME
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

mm 20
1

NOME e COGNOME
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

2 3 4

FAC SIMILE



Come si elegge il presidente della provincia

(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L'elezione del presidente della provincia è contestuale a quella dell'elezione del consiglio provinciale.

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

E' eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.



Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale

(art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L'attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L'elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali.

Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

I seggi a ciascun gruppo o coalizione di gruppi sono assegnati con il metodo delle divisioni successive (metodo d'Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei collegi della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4...fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio, viene comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale. Se al candidato proclamato eletto presidente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il metodo d'Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati.

Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Successivamente, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre individuali risulta eletto il più anziano di età.